

TI_GERICHTE 32.2002.106 vom 15. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.106

FR: TI_GERICHTE 32.2002.106 du 15 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.106 del 15 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 32.2002.106 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 32.2002.106 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 32.2002.106

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2002.00106 RG /sc Lugano 4 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 25 agosto 2002 di _____, rappr. da: _____, contro la decisione del 15 maggio 2002 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità Considerato in fatto e in diritto che - per decisione datata 15 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha assegnato a _____ una rendita semplice d'invalidità (grado d'invalidità 75%) di fr. 443.-- mensili a decorrere dal 1° agosto 2000 (fr. 454.-- dal 1° gennaio 2001). La rendita è stata determinata sulla base della scala di rendita 18, un periodo di contribuzione di 3 anni e 11 mesi e un reddito annuo medio di fr. 16'068.--. Nella decisione l'UAI ha quindi precisato che trattasi di rendita ordinaria parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti (dal 1990 al 1996); - con ricorso datato 25 agosto 2002 al TCA - consegnato alla posta il 29 agosto 2002 (cfr. busta d'impostazione) - la madre dell'assicurata, evidenziando essa stessa la tardività del gravame, ha tuttavia in sostanza rilevato da un lato come durante il ritenuto periodo di anni di contribuzione mancanti i contributi siano stati versati (l'assicurata avrebbe svolto in tale periodo un'attività lavorativa al 50%), dall'altro come l'unico introito costituito dalla rendita attualmente di fr. 454.-- mensili non permetta all'interessata di far fronte a spese mensili fisse di oltre fr. 1'220.--; - secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, qui applicabile per analogia in virtù del rimando di cui l'art. 69 LAI, contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione; - il termine di ricorso è perentorio; - secondo la prassi il termine di ricorso decorre il giorno seguente la notifica della decisione (art. 20 LPA in relazione con l'art. 96 LAVS; cfr. DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA); - gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 LPA). Inoltre, secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994 ° 98 pag. 355, Nr. 12); - in casu, per ammissione dell'insorgente medesima, il ricorso interposto contro la decisione 15 maggio 2002 e consegnato alla posta in data 29 agosto 2002, è manifestamente tardivo; - in simili circostanze questo TCA non entra nel merito del gravame, la decisione contestata essendo cresciuta in giudicato; - nell'atto ricorsuale l'insorgente evidenzia tuttavia come la fattispecie sia a suo dire suscettibile di essere riesaminata sia a motivo dell'asserita non corretta determinazione del periodo contributivo ritenuto ai fini del calcolo della rendita, sia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui essa versa; - a tale riguardo giova ricordare che per quanto attiene alla modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato, ritenuta sin dall'inizio errata, secondo giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata a) in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a), b) nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprono fatti nuovi o nuove prove atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E. P.; SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1); - ritenuto che in sede ricorsuale l'insorgente ha manifestato la sua determinazione a voler mantenere la richiesta volta ad una correzione della querelata decisione anche qualora il gravame venisse respinto, si giustifica, per ragioni di competenza nel senso sopra indicato, la trasmissione dell'atto 25 agosto 2002 all'UAI quale autorità amministrativa che ha pronunciato la decisione, cresciuta in giudicato, di cui è chiesta la modifica; - riguardo all'asserita impossibilità per l'assicurata di far fronte al proprio sostentamento con la rendita assegnatale, la quale costituirebbe la sua unica fonte di reddito, è bene ricordare che qualora dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, essa può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare. La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio. Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo. 2.- L'atto 25 agosto 2002 è trasmesso all'UAI per ragioni di competenza. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente

Guffi

Il segretario Raffaele
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.